CAMERA DEI DEPUTATI N. 3002

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PUJIA, BOSCO BRUNO, SORICE, NAPOLI, RICCIUTI

Presentata il 3 giugno 1985

Integrazioni all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità dei ricercatori universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La norma sulla quale si intende intervenire appartiene alla categoria delle norme transitorie, in quanto stabilisce la categoria di coloro che hanno titolo di accedere, previo giudizio di idoneità, al ruolo di ricercatore.

Tale titolo è costituito dal possesso di qualifiche rilevanti in base alla normativa pregressa, congiunto ad una determinata durata in tale titolarità.

Nell'individuare le suddette categorie la legge n. 382 si è ispirata a criteri di larghezza onde consentire la utilizzazione di tutte le forze che avevano negli anni passati acquisite esperienze nel campo della ricerca e della didattica universitaria.

Questo criterio ha però subito un'inopinata restrizione nei confronti di quegli studiosi che avevano collaborato nella ricerca e nella didattica con il titolo di assistente volontario.

L'omissione appare inspiegabile se si tiene conto che sono stati anche considerati titoli il titolo di lettore e quello di medico interno, pur non trattandosi di soggetti istituzionalmente adibiti alla ricerca ed alla didattica.

L'omissione appare più ingiustificata, poi, se riguardata con riferimento alla situazione delle università di nuova istituzione, le quali si teme, per la loro stessa dislocazione sul territorio, ben difficilmente potranno dotarsi di un apparato adeguato di docenti in termini brevi, specie ai livelli inferiori, mentre a dette università potrebbe essere consentito di reclutare, attraverso il giudizio di idoneità, quei soggetti che negli anni passati hanno contribuito alla ricerca ed alla didattica con il titolo di assistente volontario e che certamente possono avere una gratificazione dal loro reinserimento nelle strutture universitarie.

Con l'occasione, è necessario, poi, apportare alcune precisazioni e modifiche alle previsioni dell'articolo 58, relativamente alla determinazione delle categorie dei legittimati, trattandosi di previsioni che hanno dato luogo a notevoli incertezze, sfociate anche in un largo contenzioso, che tuttora non consente di determinare definitivamente le forze disponibili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

A modifica dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Ministro della pubblica istruzione bandisce una terza tornata di giudizi di idoneità, per gruppi di discipline, per l'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.

Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità, oltre che gli appartenenti alle categorie di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

1) i titolari di borse ed assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, che risultino, da atti ufficiali, usufruiti presso una facoltà o istituto universitario secondo le previsioni del citato articolo 58;

2) coloro che erano stati nominati assistenti volontari e che hanno svolto la relativa attività per almeno nove anni.

Hanno titolo a presentare domanda i soggetti contemplati nello stesso articolo 58 e quelli indicati nel secondo comma che abbiano partecipato ad almeno una delle due precedenti tornate dei giudizi di idoneità.

Si prescinde da quest'ultimo requisito per i soggetti di cui al precedente numero 2 che presentino domanda presso una delle università di nuova istituzione di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590.